Contratti

**Autonomie** l'Unità Giovedì 18 novembre 1999

#### Regioni e Unioncamere per il federalismo

L'impegno delle Regioni italiane e delle camere di Commercio, per la riforma amministrativa e del decentramento, si é tradotto in un documento nel quale si sollecita la riforma federalista dello Stato. Il documento, firmato dai rappresentanti della Conferenza dei presidenti di Regione e delle Province autonome, dell'Unione italiana delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, è stato presentato a Firenze.



Lazio, 64 miliardi in sostegno degli affitti

 $La prossima \, approvazione, in Giunta \, regionale, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, della \, delibera \, che \, stabilisce \, la \, riemann \, della \, della$ partizione, tra i Comuni laziali, dei 64 miliardi di lire assegnati alla Regione dal ministero dei Lavori pubblici, come sostegno per il canone d'affitto, è stata annunciata dall'assessore all'Urbanistica e alla casa, Salvatore Bonadonnna. Entro novembre, i Comuni potranno emanare i bandi per la concessione dei contributi ai cittadini.

## il lavoro

n data 11.11. 999, dopo circa otto mesi di negoziato, si sono in-L terrotte le trattative in corso presso l'Aran per la definizione delle cosiddette "code contrattuali" relative al Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. A tale interruzione ha fatto seguito, secondo la prassi tipica delle relazioni sindacali, la contestuale dichiarazione di sciopero di tutto il personale del comparto per il 18 e 26 novembre. Si tratta di un evento sicuramente traumatico per ciascuno dei soggetti negoziali e che, come sempre avviene, comporta la conseguente ricerca della diretta responsabilità

Giova premettere che, nonostan-

te la definizione usuale di "code,' le materie demandate a tale ulteriore modulo negoziale erano tutte di sicuro rilievo e spessore sia per l'Aran sia, e soprattutto, per gli Enti destinatari della disciplina contrattuale. Infatti, l'Aran aveva preparato e consegnato per l'avvio del negoziato un documento che riguardava complessivamente le seguenti materie: le forme flessibili del rapporto di lavoro, come il part-time, il lavoro interinale ed il contratto di formazione e lavoro: i nuovi istituti della conciliazione e dell'arbitrato; la ridefinizione di tutti gli altri istituti non contrattualizzati del rapporto di lavoro, dallo straordinario alla mensa, dal congedo alle aspettative etc.. nonché, ovviamente, le nuove regole relative al personale dell'area di vigilanza di quello educativo delle istituzioni scolastiche e degli asili nido degli enti 1ocali. Relativamente alla questione della previdenza integrativa, anch'essa di rilevante interesse per tutti, l'Aran ha tutt'ora in corso una trattativa finalizzata alla stipulazione di un contrario quadro nazionale per tutti i comparti del la-voro pubblico.

Nonostante la evidente rilevanza di tutte le materie elencate, le organizzazioni sindacali fin dall'inizio hanno preteso di concentrare e di condizionare l'intera trattativa alla soluzione prioritaria delle sole questioni del personale della vigilanza e scolastico. Sorprende, pertanto, che le stesse organizzazioni sindacali imputino, anche a giustificàzione dell'azione di sciopero, la scarsa sensibilità dimostrata dall'Aran nei confronti di tutte le altre materie, dato che alla luce di quanto detto dovrebbe essere proprio l'Aran a lamentarsi dell'indisponibilità della controparte a discutere dell'intero pacchetto degli istituti offerti alla trattativa. Tale ultimo aspetto emerge anche dalla lettura delle numerose direttive del Comitato di settore che, pur prestando attenzio-ne alle posizioni sindacali sulle due questioni più delicate (vigili e scuola), ha sempre ribadito il proprio specifico interesse ad interventi significativi ed innovativi con parti colare riferimento alle altre materie che ancora rimanevano, in modo preoccupante, fuori dalla trattativa. Appare evidente che, essendosi discusso per mesi solo dei problemi di inquadramento del personale della vigilanza e di disciplina degli orari del personale scolastico, l'interruzione trova la sua spiegazione solo con riferimento a tali argomenti per i quali le contrapposte posizioni sono apparse del tutto in-conciliabili.


Si allontanano le posizioni dell'Agenzia e di Cgil, Cisl e Uil Oggi a Catania manifestano i lavoratori degli Enti locali Fra i punti insoluti, previdenza integrativa e vigili urbani

# Colpi di code

# Aran e sindacati ai ferri corti

CARLO DELL'ARINGA - Presidente dell'Aran LAIMER ARMUZZI - Responsabile Enti locali Funzione pubblica Cgil

Aran e sindacati a muso duro sulle code contrattuali dei dipendenti degli Enti locali. Nonostante l'ottimismo manifestato le scorse settimane dal presidente dell'Agenzia per la contrattazione, Cgil, Cisl e Uil di categoria hanno confermato lo sciopero del 26-11 e la manifestazione nazionale prevista per oggi a Catania in concomitanza con l'assemblea nazionale dell'Anci. Sul tappeto problemi quali il trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare, la collocazione dei sottufficiali di polizia municipale e la regolamentazione delle attività dei servizi educativi comunali. Acque agitate anche sul fronte contrattuale dei dirigenti statali che minacciano iniziative di lotta. Il sindacato di categoria Dirstat respinge le proposte dell'Aran sulla parte normativa che contiene "sostanziali e pericolosi arretramenti rispetto all'accordo scaduto"



namanifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto Regioni/Autonomie Locali che si tiene nellastessa città in cui si stasvolgendo il congresso dell'ANCI non è un avvenimento usuale, e nemmeno rientra nei normali accadimenti che il comparto effettui una giornata di sciopero generale nazionale per le cosiddette "code contrattuali". cioè per completare la disciplina del contratto di lavoro stipulato la scorsa

Le ragioni che ci hanno indotto a queste iniziative sono sia di metodo che di merito, e riguardano sia il sistema dei rapporti politici e delle relazioni sindacali con il mondo delle autonomie che la rilevanza dei contenuti contrattuali ancorada definire. In primis: tempi e metodi. Un confronto sulla previdenza integrativa, sulle forme di lavoro flessibile, sulla riscrittura (trasformatore) della normativa contenuta nelle leggi e nei contratti precedenti alla privatizzazione del rapporto di lavoro, sulle specificità professionali della polizia municipale e dei servizi educativi e scolastici degli Enti locali. la cui conclusione era prevista per il 30 aprile, non può durare in eterno, solamente perché la controparte indugia in continue verifiche frachi tratta e chi deve dare gli indirizzi pertrattare. Vi è un problema, le cui conseguenze sono ormai intollerabili, sia di funzionamento dell'Aran, sia rispetto ai rapporti fra lastessa Aran ed il Comitato di settore del comparto Regioni/Autonomie Locali. Si ha peraltro la sensazione che, accanto ed oltre a problemi di metodo, non vi sia un'effettiva volontà negoziale e si preferisca lasciar marcire le diverse questioni aperte, talora cercando di affrontarle, senza confronto, a livello locale: è il caso, ad esempio, della disciplina dei lavori flessibili, che la controparte hadetto essere pregiudiziale, masulla quale non ha presenta to proposte. Si tratta di un comportamento grave, che corrisponde soprattutto ad un "fai date" ricco di furbizia immediata ma povero di prospettive politiche ed organizzative. Emerge altresì una grande distanza fra l'orizzonte ed i comportamenti dell'Aran e del Comitato di settore ed il dibattito che, sugli stessi temi oggetto della trattativa, si sviluppa nel paese, nelle comunità locali, fra gli stessi amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti. È il caso della previdenza complementare: mentre il governo e le parti sociali cercano mo dalità e soluzioni perfarde collare i fondi integrativi, che costituiscono un passaggio imprescindibile per riscrivere in modo equo i sistemi di previdenza e di protezione sociale, nel comparto il negoziato non è neanche iniziato: gli enti pensano forse di poter fare un'operazione di mero risparmio? È, ugualmente, il ca-

so delle problematiche della polizia municipale e dei servizi educativi e scolastici, che rimandano alla sicurezza ed alla vivibilità urbana, che parlano dei sistemi di welfare locale. del rapporto con le fasce di popolazione-soprattutto bambini ed anziani-sulle quali più stringente dev'essere l'attenzione delle comu nità locali e delle forze sociali. Eppure non si è fin qui riusciti a dare un assetto professionale stabile alle figure di responsabilità della polizia municipale (sottufficiali e, nei piccoli enti, comandanti), assetto che, ovviamente, non può prevedere inquadramenti differenziati. a fronte dell'esercizio di funzioni omogenee, a seconda del tipo di dotazione organica degli enti: non abbiamo chiesto, come erroneamen te ci attribuisce il presidente dell'Anci, di limitare per contratto l'autonomia degli enti, abbiamo invece respinto l'ipotesi che uguali condizioni e diritti professionali abbiano un riconoscimento diverso perterritorio o perluogo di lavoro. Eppure non si è fin qui voluto definire una disciplina contrattuale aggiornata del personale scolastico ed educativo: si pensa forse a dismettere o esternalizzare gli asili nido e le scuole materne dei Comuni? Queste sono, dunque, le ragioni della manifestazione e dello sciopero: sono ragioni che fa-

remo valere con il massimo della determina-

Le relative richieste del sindaca- | | L D E C R E T O to possono cosi riassumersi: da un lato riclassificazione nella categoria D, apicale, del personale dell'area della vigilanza attualmente collocato nella categoria C, addetto a compiti di coordinamento e controllo (ex sottufficiali) con conseguente spostamento in alto di alcune migliaia di dipendenti; per il persona-le della scuola introduzione di un regime di orari più prossimo a quello del personale del comparto scuola, con conseguente riduzione automatica del monte orario setti-

Nel primo caso la richiesta sindacale, se accolta integralmente, avrebbe determinato anche un aumento obbligatorio della dotazione organica del personale della categoria D con conseguenti effetti sia sui modelli organizzativi degli enti sia sulla spesa del personale. Nel secondo caso, la minore disponibilità di prestazioni lavorative conseguenti alla riduzione di orario avrebbe determinato un abbassamento del livello qualitativo quantitativo dei servizi scolastici degli asili, che sarebbe stato possibile conservare solo attraverso ulteriori oneri a carico sempre dei bilanci degli Enti. Su tali punti, il Comitato di Set-

tore, in considerazione della propria disponibilità ad una sollecita e positiva conclusione del negoziato, con le direttive ha offerto una soluzione non solo innovativa ma anche molto vicina alla sostanza delle richieste sindacali, evitando ogni forma di inaccettabile automatismo e garantendo comunque sia il rispetto dell'autonomia organizzativa degli Enti, soprattutto in materia di oganici, sia la tutela dell'effettiva capacità di spesa di ogni Ente. Anche per il personale scolastico è stata avanzata una proposta molto aperta e flessibile in quanto caratterizzata dall'affidamento agli Enti,a livello di concertazione, della ricerca di soluzioni calate solo sulla peculiarità delle situazioni locali.

In questo contesto, difficile sin dall'inizio, l'Aran ha gestito con coerenza ed autorità il complesso e delicato assetto delle relazioni, da un lato con il Comitato di Settore, e dall'altro con le organizzazioni sindacali, assumendo in ogni circostanza proprie iniziativepropositive ed elaborando documenti non solo coerenti con gli indirizzi ricevuti, ma anche aperti alle ipotesi di mediazione evidentemento praticabili in quel particolare momento. Questa mediazione, pur seriamente ri cercata, non è stata concretamente possibile per l'assoluta rigidità del sindacato. Ritornando al discorso originario delle responsabilità per la interuzzione delle trattative, non sembra che possa essere addebitato alcuchè all'Aran ed al Comitato di Settore. Al contrario, le stesse responsabilità vanno integralmente attribuite proprio alle organizzazini sindacali che non hanno mai offerto concreti spazi per una mediazione che, superando le pretese iniziali, venisse incontro, e giustamente, alle esigenze organizzative e di spesa degli enti. Il vero problema del sindacato va individuato non nella mancata disponibilità dell'agente negoziale pubblico a trattare ma solo nella pervicace ed insistente ricerca da parte del sindacato di tutele, fortemente corporative, solo di due limitate categorie di personale.

### Nuove regole per la notte

Arrivano regole precise per im-prenditori (pubblici e privati), dipendenti e sindacati in materia di lavoro notturno. L'apposito schema di decreto legislativo ha infatti ottenuto il parere favorevole della conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. Esso - informa una nota della segreteria della Conferenza prevede che ogni attività svolta fra mezzanotte e le cinque del mattino venga considerata lavoro notturno. Qualunque lavoratore o lavoratrice che impieghi almeno tre ore in questo arco di tempo, per un minimo di ottanta giorni l'anno, è assoggettato alla nuova disciplina. Il tetto massimo della prestazione è di otto

Il provvedimento stabilisce inoltre che per questo tipo di impiego siano adibiti prioritariamente i dipendenti che ne facciano richiesta. Inoltre sono previste anche una serie di garanzie per lo svolgimento del lavoro notturno sia sul piano organizzativo-procedurale, sia sul piano del rapporto di lavoro.

Il provvedimento interessa tutti i datori di lavoro pubblici e privati con l'esclusione di quelli operanti in settori particolari come il trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna e quello delle attività mediche di formazione. Inoltre non ha effetto su dirigensonale liturgico.

IL DPR

#### Collocamento pubblico al via

Via libera della Conferenza unificata anche allo schema di Dpr contenente il regolamento che semplifica e riordina le procedure sull'attività del collocamento pubblico. In questo modo -sottolinea una nota della segreteria della Conferenza- da una parte vengono stabiliti i compiti di indirizzo e coordinamento di competenza dello Stato permantenere omogeneo il sistema del collocamento, mentre dall'altra parte viene accelerata l'operatività di Regioni e Enti locali che con la legge Bassanini sono divenuti titolari delle funzioni di politica perl'impiego.

LEGGI & DIRITTI

# Maternità e parto prematuro, una norma incostituzionale

DANILO AYMONE - Ufficio vertenze legali Fp - Cgil di Milano

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 24 giugno 1999, ha stabilito l'illegittimità dell'art. 4 comma 1 lettera C della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede, in caso di parto prematuro, che il periodo di astensione obbligatoria

L'ESPERTO RISPONDE

decorra secondo termini idonei ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del

bambino. In pratica, dalla data di ingresso del piccolo nella famiglia, o -quanto meno- dalla data presunta del parto. L'eccezione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile avviato da una lavoratrice dipendente dell'istituto scolastico Suore Sacramentine. Il ma■ Sono responsabile, in un piccolo Comune della provincia milanese, dell'ufficio Amministrazione del personale.

Mi è stato sottoposto, pochi giorni fa, il caso di una dipendente che ha avuto un parto prematuro.

Ho letto di recente che una sentenza avrebbe modificato la disciplina previgente in materia di tutela della matemità, con

specifico riferimento al caso di parti pre-

zione e dell'iniziativa.

Poiché nel nostro Ente non riceviamo circolari o disposizioni in tempo reale, siamo costretti ad aggiornarci con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Cosa è cambiato esattamente?

Trezzano Sul Naviglio (Mi)

za di parte di essa dall'effettiva da-

rità di trattamento tra le fattispecie del parto a termine naturale e del parto prematuro; nel secondo caso. la disposizione denunciata non consentirebbe la "frazionabilità" dell'astensione obbligatoria e la decorrenta di ingresso del bambino nella fa-

giugno 1998, evidenziava la dispa- sviluppo della scienza medica, la sopravvivenza di feti nati prematuramente, assistiti poi da una lunga permanenza in incubatrice. In questi casi, l'obbligatorietà dell'astensione dal lavoro dalla data del parto, può comportare l'esaurimento del periodo di aspettativa, e quindi la ripresa dell'attivitá lavorativa prima dell'effettivo rientro a casa In particolare, osservava il Pre- del neonato, reduce da un periodo gistrato, nell'ordinanza emessa il 15 tore, è possibile, grazie all'attuale prolungato di ricovero ospedaliero.

La Legge di riferimento risulta inadeguata a garantire la specifica tutela, in una situazione di particolari esigenze relazionali del bambino nato prematuramente, necessarie al suo sviluppo neuropsichico ed affettivo, e della stessa madre dopo l'esperienza traumatizzante dell'interruzione prematura di gravidanza e del distacco del figlio durante il fondata la questione di legittimità figlio in famiglia, decisivo per il ra e della famiglia".

dell'irragionevole rigidità della norma citata, che prevede due distinti dre. periodi di astensione obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), strettamente determinati in relazione alla durata ed alla decorrenza. La legislazione protettiva ha argomentato la Corte - determinata dagli artt. 3, 4, 31, 32 e 37 della Carta costituzionale, integrata da svariate norme comunitarie o internazionali, è rivolta alla tutela della lavoratrice gestante, puerpera, o in periodo di allattamento, ma anche del figlio (sulla base della Convenzione di New York del 1989). Anche la giurisprudenza è ormai orientata in modo costante verso la considerazione e la valutazione del rapporto che necessariamente si instaura tra madre e figlio, ricovero. La Corte ha dichiarato nella delicata fase dell'ingresso del monizzare i tempi di lavoro, di cu-

costituzionale, in considerazione corretto sviluppo del bambino, e per lo svolgimento del ruolo della ma-

Il giudizio d'incostituzionalità della disposizione della Legge 1204, oltre che alla insufficiente tutela del minore, è riferita anche alla diversità di trattamento della fattispecie del parto prematuro, rispetto alla gravidanza a termine. La sentenza sottolinea infine come da tempo si consideri insufficiente la legge di tutela delle lavoratrici madri rispetto al caso del parto prematuro, e si propongano diverse soluzioni: la sentenza n. 332/98 ipotizza l'applicazione analogica dell'affidamento preadottivo del neonato; il disegno di legge n. 4624, presentato alla Camera nel marzo'98, propone una serie di "disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per ar-

